

Imola, lì 05/06/2023

## AGGIORNAMENTI URGENTI: ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA

Nella tarda serata del 1° giugno 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DECRETO LEGGE 1° giugno 2023, n. 61 relativo a "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023".

Di seguito vi riepiloghiamo le principali novità di interesse dei datori di lavoro.

### ART. 7. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

- A. Ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023 **lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori indicati nell'allegato 1** (si veda allegato) e che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta dall'INPS, in ogni caso entro il limite temporale del 31 agosto 2023, una integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa.  
L'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, **nel limite massimo di novanta giornate.**
- B. La medesima integrazione al reddito è riconosciuta anche ai **lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro, ove residenti o domiciliati nei medesimi territori.** L'integrazione al reddito è riconosciuta per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, **nel limite massimo di quindici giornate.**
- C. In entrambi i casi, l'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, ovvero alla interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero alla inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, ovvero alla inagibilità della abitazione di residenza o domicilio, alle condizioni di salute di familiari conviventi, ovvero ad ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale.  
**Tali condizioni devono essere adeguatamente documentate e dimostrabili.**

E' quindi fondamentale:

- il **requisito del domicilio o residenza dell'impresa o del lavoratore** in una delle zone alluvionate;
- In presenza del requisito di cui sopra, è poi fondamentale che ricorra **una delle condizioni di cui al punto C.**

Le somme sono erogate ai lavoratori direttamente dall'Inps, pertanto è fondamentale tenere in considerazione che:

- a) In caso di utilizzo della cassa integrazione, **la busta paga di maggio sarà più bassa** poiché non saranno retribuite le giornate di assenza, (saranno pagate direttamente dall'Inps);
- b) **La retribuzione di quelle giornate sarà in ogni caso più bassa**, poiché soggetta alle modalità di calcolo classiche previste per la cassa integrazione;
- c) **Lo studio**, una volta fatte le buste paga ed inviato il flusso telematico all'Inps, **non ha nessun canale e nessun titolo per richiedere all'Inps la verifica dello stato dei pagamenti o degli importi pagati.** Sarà pertanto onere del lavoratore interessarsi direttamente tramite call center, ricordando che tali somme saranno pagate entro il 31/08/2023 (riteniamo pertanto insensato fare dei solleciti all'Inps in data antecedente).
- d) E' fondamentale che il datore di lavoro si accerti della residenza o domicilio del lavoratore nelle zone alluvionate e che tale indirizzo sia lo stesso che è stato anche comunicato allo Studio.
- e) La pratica di richiesta di cassa integrazione avrà un costo di € 80,00 *(tale importo potrebbe essere oggetto di revisione, in caso di procedure più complesse rispetto a quelle preventivate e ad oggi non note, poiché oggetto di apposita circolare Inps ancora non pubblicata).*
- f) **L'utilizzo della cassa integrazione NON E' UN OBBLIGO.**

Compilazione presenze:

- Pagentry: codice CE
- Gestime ed Altri gestionali: lasciare l'assenza ingiustificata e scriverci mail con indicazione delle persone e delle giornate di sospensione.
- Presenze con foglio excel o mail: indicare i lavoratori interessati con causale assenza CE

**IMPORTANTE: PER I LAVORATORI INTERESSATI E' FONDAMENTALE FORNIRCI L'IBAN CONTESTUALMENTE ALLE PRESENZE.**

## ART. 8. SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI AUTONOMI

Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi o

professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è riconosciuta una indennità una *tantum*, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, pari a euro 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni e comunque nella misura massima complessiva di euro 3.000.

L'indennità è riconosciuta ed erogata dall'INPS, a domanda adeguatamente documentata.

#### ART. 1. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai datori di lavoro che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1. Nei confronti di questi **sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023.**

Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 (redditi di lavoro dipendente e assimilato) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai datori di lavoro in busta paga in qualità di sostituti d'imposta.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, **in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.**

Sconsigliamo pertanto di sospendere il pagamento senza una reale necessità, poiché:

- non sarà dilazionabile, ma da pagare in unica soluzione;
- Il pagamento sospeso andrà versato a novembre, assieme a quanto già ordinariamente dovuto con scadenza 16/11 (creando certamente notevoli difficoltà).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti,

Donati & Suzzi Associati



Allegato 1

EMILIA ROMAGNA		
PROVINCIA	COMUNE	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE
FE	ARGENTA	Limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola
BO	BOLOGNA	Limitatamente alla frazione di Paleotto
BO	BORGO TOSSIGNANO	Tutto il territorio comunale
BO	BUDRIO	Limitatamente alle frazioni di Prunaro, Vedrana e Vigorso
BO	CASALFIUMANESE	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL DEL RIO	Tutto il territorio comunale
BO	CASTEL GUELFO DI BOLOGNA	Limitatamente alla località di capoluogo ovest
BO	CASTEL MAGGIORE	Limitatamente alle frazioni di Castello
BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	Limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molinonovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro
BO	CASTENASO	Limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile
BO	DOZZA	Limitatamente al capoluogo
BO	FONTANELICE	Tutto il territorio comunale
BO	IMOLA	Limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrighanese.
BO	LOIANO	Tutto il territorio comunale
BO	MEDICINA	Limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova
BO	MOLINELLA	Limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine
BO	MONGHIDORO	Tutto il territorio comunale
BO	MONTE SAN PIETRO	Limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola
BO	MONTERENZIO	Tutto il territorio comunale
BO	MONZUNO	Tutto il territorio comunale
BO	MORDANO	Tutto il territorio comunale

BO	OZZANO DELL'EMILIA	Limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale
BO	PIANORO	Limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano
BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle
BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	Limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna
BO	SASSO MARCONI	Limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano
BO	VALSAMOGGIA	Limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle
FC	BAGNO DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	BERTINORO	Tutto il territorio comunale
FC	BORGHI	Tutto il territorio comunale
FC	CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE	Tutto il territorio comunale
FC	CESENA	Tutto il territorio comunale
FC	CESENATICO	Tutto il territorio comunale
FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
FC	DOVADOLA	Tutto il territorio comunale
FC	FORLI'	Tutto il territorio comunale
FC	FORLIMPOPOLI	Tutto il territorio comunale
FC	GALEATA	Tutto il territorio comunale
FC	GAMBETTOLA	Tutto il territorio comunale
FC	GATTEO	Tutto il territorio comunale
FC	LONGIANO	Tutto il territorio comunale
FC	MELDOLA	Tutto il territorio comunale
FC	MERCATO SARACENO	Tutto il territorio comunale
FC	MODIGLIANA	Tutto il territorio comunale
FC	MONTIANO	Tutto il territorio comunale
FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	Tutto il territorio comunale
FC	PREDAPPIO	Tutto il territorio comunale
FC	PREMILCUORE	Tutto il territorio comunale
FC	ROCCA SAN CASCIANO	Tutto il territorio comunale
FC	RONCOFREDDO	Tutto il territorio comunale
FC	SAN MAURO PASCOLI	Tutto il territorio comunale
FC	SANTA SOFIA	Tutto il territorio comunale
FC	SARSINA	Tutto il territorio comunale
FC	SAVIGNANO SUL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	SOGLIANO AL RUBICONE	Tutto il territorio comunale
FC	TREDOZIO	Tutto il territorio comunale

FC	VERGHERETO	Tutto il territorio comunale
RA	ALFONSINE	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNACAVALLO	Tutto il territorio comunale
RA	BAGNARA DI ROMAGNA	Tutto il territorio comunale
RA	BRISIGHELLA	Tutto il territorio comunale
RA	CASOLA VALSENIO	Tutto il territorio comunale
RA	CASTEL BOLOGNESE	Tutto il territorio comunale
RA	CERVIA	Tutto il territorio comunale
RA	CONSELICE	Tutto il territorio comunale
RA	COTIGNOLA	Tutto il territorio comunale
RA	FAENZA	Tutto il territorio comunale
RA	FUSIGNANO	Tutto il territorio comunale
RA	LUGO	Tutto il territorio comunale
RA	MASSA LOMBARDA	Tutto il territorio comunale
RA	RAVENNA	Tutto il territorio comunale
RA	RIOLO TERME	Tutto il territorio comunale
RA	RUSSI	Tutto il territorio comunale
RA	SANT'AGATA SUL SANTERNO	Tutto il territorio comunale
RA	SOLAROLO	Tutto il territorio comunale
RN	MONTESCUDO	Tutto il territorio comunale
RN	CASTELDELCI	Tutto il territorio comunale
RN	SANT'AGATA FELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	NOVAFELTRIA	Tutto il territorio comunale
RN	SAN LEO	Tutto il territorio comunale
<b>MARCHE</b>		
PU	FANO	Tutto il territorio comunale
PU	GABICCE MARE	Tutto il territorio comunale
PU	MONTE GRIMANO TERME	Tutto il territorio comunale
PU	MONTELABBATE	Tutto il territorio comunale
PU	PESARO	Tutto il territorio comunale
PU	SASSOCORVARO AUDITORE	Tutto il territorio comunale
PU	URBINO	Tutto il territorio comunale
<b>TOSCANA</b>		
FI	FIRENZUOLA	Tutto il territorio comunale
FI	MARRADI	Tutto il territorio comunale
FI	PALAZZUOLO SUL SENIO	Tutto il territorio comunale
FI	LONDA	Tutto il territorio comunale